

## **Revisione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali**

### **Nota esplicativa**

Il 9 luglio 2021 la Commissione ha pubblicato, per sottoporlo ad una consultazione pubblica, un progetto di revisione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali ("VBER")<sup>1</sup>. Il VBER riguarda i cosiddetti accordi verticali relativi alla fornitura e alla distribuzione di beni e servizi. Tali accordi sono presenti in tutti i settori dell'economia dell'UE. Conformemente al VBER, se tali accordi verticali soddisfano determinate condizioni, essi non ricadono nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Il progetto di revisione del VBER è accompagnato da un progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali ("orientamenti sulle restrizioni verticali")<sup>2</sup>, che fornisce ulteriori indicazioni su come interpretare e applicare il regolamento, ma anche sulla valutazione, alla luce dell'articolo 101, paragrafo 1, e dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, degli accordi verticali per i quali il VBER non prevede esenzioni.

Scopo della consultazione pubblica è raccogliere i pareri e le osservazioni dei portatori di interessi sui progetti di revisione del VBER e degli orientamenti sulle restrizioni verticali, in particolare sulle modifiche proposte dalla Commissione che mirano a risolvere le problematiche individuate nella valutazione contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato l'8 settembre 2020<sup>3</sup>.

Dalla valutazione è emerso che il VBER e gli orientamenti sulle restrizioni verticali sono strumenti utili che facilitano notevolmente la valutazione degli accordi verticali ai sensi dell'articolo 101 del trattato e contribuiscono a ridurre i costi di conformità a carico delle imprese. Tuttavia, essa ha rivelato che esiste comunque un margine di miglioramento per quanto riguarda il funzionamento del VBER e degli orientamenti sulle restrizioni verticali, in particolare alla luce della necessità di adeguarli agli sviluppi del mercato verificatisi dopo l'adozione delle norme attuali.

Dopo l'avvio della fase di valutazione d'impatto nell'ottobre 2020, la Commissione ha raccolto ulteriori dati sugli aspetti da migliorare, anche attraverso una consultazione pubblica aperta che si è svolta dal 18 dicembre 2020 al 26 marzo 2021 e nel quadro di discussioni con i portatori di interessi e con le autorità nazionali garanti della concorrenza. I progetti di revisione del VBER e degli orientamenti sulle restrizioni verticali tengono conto di tutti i dati raccolti finora. La consultazione pubblica su tali progetti è parte integrante dell'indagine svolta dalla Commissione e i dati che ha permesso di raccogliere confluiranno nella valutazione d'impatto, su cui si baseranno le versioni definitive del VBER riveduto e degli orientamenti sulle restrizioni verticali riveduti.

In questa fase, i progetti di revisione del VBER e degli orientamenti sulle restrizioni verticali comprendono le modifiche proposte dalla Commissione sulla base dei dati raccolti finora, sintetizzati nella presente nota esplicativa, in linea con i seguenti tre obiettivi della revisione:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1.

<sup>2</sup> Gli orientamenti che definiscono i principi da applicare ai fini della valutazione degli accordi verticali ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 130 del 19.5.2010, pag. 1.

<sup>3</sup> Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation", SWD(2020) 172 final.

- ridefinire la zona di sicurezza (*safe harbour*) per eliminare i falsi positivi e ridurre i falsi negativi nell'ambito del VBER (**obiettivo 1**);
- fornire alle parti interessate orientamenti aggiornati che tengano conto delle trasformazioni del contesto imprenditoriale causate dalla crescita del commercio elettronico e delle piattaforme online e garantire un'applicazione più armonizzata in tutta l'Unione europea delle norme relative agli accordi verticali (**obiettivo 2**); e
- ridurre i costi di conformità a carico delle imprese, semplificando gli aspetti più complessi delle norme in vigore e razionalizzando gli orientamenti esistenti (**obiettivo 3**).

#### **1. Ridefinire la zona di sicurezza (*safe harbour*) per eliminare i falsi positivi e ridurre i falsi negativi nell'ambito del VBER**

Grazie alla valutazione, la Commissione ha individuato quattro ambiti che potrebbero richiedere modifiche al fine di adeguare all'obiettivo previsto la zona di sicurezza di cui al regolamento VBER.

Due dei quattro ambiti (duplice distribuzione e obblighi di parità, descritti più dettagliatamente in seguito) riguardano eventuali falsi positivi.

I falsi positivi riguardano gli accordi verticali e le restrizioni verticali che rientrano attualmente nella zona di sicurezza di cui al VBER, ma per i quali non si può presumere con sufficiente certezza che, in generale, apportino un miglioramento complessivo dell'efficienza e soddisfino pertanto le condizioni per beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In caso di falsi positivi, la Commissione ha l'obbligo di ridimensionare la zona di sicurezza e di renderla conforme all'articolo 101 del trattato e al regolamento di abilitazione<sup>4</sup>.

Gli altri due ambiti (restrizioni delle vendite attive e restrizioni online, anch'essi descritti più dettagliatamente in seguito) riguardano possibili falsi negativi.

I falsi negativi si riferiscono agli accordi verticali e alle restrizioni verticali che non rientrano attualmente nell'ambito di applicazione del VBER ma per i quali si può presumere con sufficiente certezza che, in generale, soddisfino, a determinate condizioni, le condizioni per beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Poiché l'esclusione dalla zona di sicurezza di accordi verticali e di restrizioni verticali generalmente ammissibili al beneficio di un'esenzione non comporta una violazione dell'articolo 101 del trattato o del regolamento di abilitazione, la Commissione non è tenuta ad agire. Tuttavia, l'esclusione dalla zona di sicurezza degli accordi verticali generalmente ammissibili al beneficio di un'esenzione aumenta gli oneri, e quindi i costi di conformità, a carico delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese ("PMI"), in sede di autovalutazione della conformità dei loro accordi con l'articolo 101 del trattato. La Commissione si adopererà pertanto per ridurre nella misura del possibile tali falsi negativi.

- La duplice distribuzione riguarda le situazioni in cui un fornitore non solo vende i suoi beni o servizi tramite distributori indipendenti, ma anche direttamente ai clienti finali, in regime quindi

---

<sup>4</sup> Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, GU L 36 del 6.3.1965, pag. 35, modificato dal regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1. Con tale regolamento, il Consiglio ha abilitato la Commissione ad adottare regolamenti di esenzione per categoria per talune categorie di accordi e di pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101 del trattato.

di concorrenza diretta con i suoi distributori indipendenti. I dati sinora raccolti nel corso dell'esercizio di revisione del VBER indicano che gli scenari di duplice distribuzione, inizialmente piuttosto limitati, sono diventati prevalenti dopo l'adozione del VBER e degli orientamenti sulle restrizioni verticali attualmente in vigore, in particolare a causa della crescita delle vendite online, che ha facilitato le vendite dirette da parte dei fornitori, attraverso i propri negozi online o attraverso i mercati online. Di conseguenza, è probabile che l'attuale eccezione prevista per la duplice distribuzione esenti accordi verticali rispetto ai quali le possibilità che si manifestino problematiche a livello orizzontale non sono più trascurabili.

La proposta di cui all'articolo 2, paragrafi da 4 a 7, del progetto di revisione del VBER esclude dall'attuale zona di sicurezza scenari di doppia distribuzione che possono suscitare preoccupazioni a livello orizzontale. L'articolo 2, paragrafo 4, del progetto di revisione del VBER limita l'attuale zona di sicurezza per la doppia distribuzione ai casi in cui la quota di mercato aggregata delle parti sul mercato al dettaglio non supera il 10 %, in linea con l'attuale soglia di quota di mercato per gli accordi tra concorrenti prevista dalla comunicazione "de minimis"<sup>5</sup>.

L'articolo 2, paragrafo 5, del progetto di revisione del VBER prevede una zona di sicurezza supplementare, ma più limitata, per i casi di doppia distribuzione in cui il fornitore e i suoi distributori detengono una quota di mercato aggregata, a livello di vendita al dettaglio, superiore al 10 % ma che comunque non supera la soglia di quota di mercato del 30 % di cui all'articolo 3 del VBER. In casi di questo tipo, per mantenere nella misura del possibile la zona di sicurezza e aumentare la certezza del diritto per le imprese, tutti gli aspetti dei loro accordi verticali continuano a beneficiare di un'esenzione, ad eccezione degli scambi di informazioni tra le parti contraenti dell'accordo verticale. Affinché gli scenari di duplice distribuzione di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, possano beneficiare della zona di sicurezza modificata, l'articolo 2, paragrafo 6, del progetto di revisione del VBER chiarisce inoltre che gli accordi verticali non devono includere restrizioni per oggetto ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, né restrizioni fondamentali ai sensi dell'articolo 4 del regolamento VBER riveduto.

Ulteriori chiarimenti sull'ambito di applicazione riveduto dell'eccezione relativa alla duplice distribuzione sono forniti nel progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali (cfr. sezione 4.4.3 del progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali), in cui si fa riferimento anche alle linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale<sup>6</sup>. Anche le linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale sono attualmente in fase di revisione e potrebbero in futuro fornire ulteriori orientamenti sugli scambi di informazioni orizzontali e verticali in situazioni di duplice distribuzione, al fine di aumentare ulteriormente la certezza del diritto per le imprese.

Inoltre, il progetto di revisione del VBER riflette la modifica proposta che prevede l'estensione ai grossisti e agli importatori dell'ambito di applicazione dell'eccezione relativa alla duplice distribuzione (cfr. articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del progetto di revisione del VBER). Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 7, del VBER rivisto esclude dal beneficio di tale eccezione i fornitori di servizi di intermediazione online che svolgono una funzione ibrida, vale a dire se

---

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comunicazione "de minimis"), GU C 291 del 30.8.2014, pag. 1.

<sup>6</sup> Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato agli accordi di cooperazione orizzontale, GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1, modificate da rettifiche in GU C 33 del 2.2.2011, pag. 20.

vendono beni o servizi in concorrenza con imprese alle quali forniscono servizi di intermediazione online.

- Gli obblighi di parità, talvolta denominati anche clausole della nazione più favorita, possono essere definiti come obblighi che impongono a un'impresa di offrire alla controparte contrattuale condizioni uguali o migliori rispetto a quelle offerte su qualsiasi altro canale di vendita/marketing (ad esempio, su altre piattaforme) o sul canale di vendita diretto dell'impresa (ad esempio, siti web propri). Tutte le clausole di parità beneficiano attualmente di un'esenzione per categoria ai sensi del VBER, ma negli ultimi anni sono state sempre più spesso oggetto di misure di esecuzione da parte delle autorità garanti della concorrenza.

Poiché tali misure di esecuzione riguardano in particolare le clausole di parità relative ai canali di vendita indiretta, il progetto di revisione del VBER elimina il beneficio dell'esenzione per categoria per gli obblighi di parità tra piattaforme a livello di vendite al dettaglio imposti dai fornitori di servizi di intermediazione online. Questo tipo di obbligo di parità è aggiunto all'elenco delle restrizioni escluse, cfr. articolo 5, lettera d), del progetto di revisione del VBER. La conseguenza della modifica proposta è che questo tipo di obbligo di parità dovrebbe essere valutato caso per caso, alla luce dell'articolo 101 del trattato.

Per contro, il progetto di revisione del VBER prevede ancora un'esenzione per categoria per gli obblighi di parità a livello di vendite al dettaglio per quanto riguarda le vendite dirette o i canali di commercializzazione (la cosiddetta, parità ristretta). Questi obblighi di parità ristretta a livello di vendite al dettaglio, così come gli obblighi di parità a livello di vendite all'ingrosso continuano a beneficiare della zona di sicurezza prevista dal VBER, purché siano rispettate le condizioni generali per l'applicazione del VBER, in particolare la soglia della quota di mercato del 30 % di cui all'articolo 3 del regolamento. Ulteriori indicazioni sulla valutazione degli obblighi di parità sono fornite nelle sezioni 6.2.4 e 8.2.5 del progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali.

- Le restrizioni delle vendite attive consistono in limitazioni alla capacità dell'acquirente di rivolgersi attivamente ai singoli clienti. Le norme attualmente in vigore del VBER contengono solo eccezioni ristrette per l'esenzione delle restrizioni delle vendite attive. I dati sinora raccolti nel quadro della revisione del VBER e degli orientamenti sulle restrizioni verticali indicano che tali norme non sono chiare e limitano i fornitori nella progettazione di sistemi di distribuzione che siano funzionali alle loro esigenze commerciali.

Alla luce di tali dati, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), del progetto di revisione del VBER fornisce una definizione delle restrizioni delle vendite attive. Inoltre, il progetto di revisione del VBER comprende proposte di modifiche alle norme sulle restrizioni delle vendite attive riguardanti principalmente l'articolo 4, lettere da b) a d), del progetto di revisione del VBER.

L'articolo 4, lettera b), introduce la possibilità di un'esclusività condivisa, che consente a un fornitore di designare più di un distributore esclusivo in un determinato territorio o per un determinato gruppo di clienti. Contemporaneamente, la proposta di modifica stabilisce un legame tra tale esclusività condivisa e l'efficienza del sistema di distribuzione esclusiva, per garantire che essa non comporti una frammentazione del mercato unico. A tal fine, il progetto di revisione del VBER chiarisce che il numero di distributori designati dovrebbe essere determinato in proporzione al territorio o al gruppo di clienti assegnati, in modo da garantire un certo volume di attività che ne preservi gli sforzi di investimento.

Un'altra modifica relativa alla distribuzione esclusiva riguarda la possibilità per il fornitore di obbligare i suoi acquirenti a trasferire la restrizione delle vendite attive ai loro clienti. Ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del progetto di revisione del VBER, tale trasferimento è possibile se il cliente dell'acquirente ha concluso un accordo di distribuzione con il fornitore o con una parte cui il fornitore ha conferito i diritti di distribuzione. La modifica mira a consolidare la protezione degli incentivi agli investimenti per i distributori esclusivi.

Inoltre, l'articolo 4, lettera c), del progetto di revisione del VBER garantisce ai sistemi di distribuzione selettiva una maggiore protezione dalle vendite dei distributori non autorizzati situati nel territorio di distribuzione selettiva.

- Per quanto riguarda alcune misure indirette che limitano le vendite online, le modifiche proposte riguardano la doppia tariffazione (l'applicazione allo stesso distributore di un prezzo all'ingrosso più elevato per i prodotti destinati a essere venduti online rispetto ai prodotti destinati a essere venduti offline) e il principio di equivalenza (l'imposizione di condizioni relative alle vendite online che non sono complessivamente equivalenti a quelle imposte ai negozi fisici). I dati sinora raccolti nel quadro della revisione del VBER indicano che le vendite online si sono trasformate in un canale di vendita perfettamente funzionante e pertanto non necessitano più di una protezione speciale, garantita considerando restrizioni fondamentali alcune misure indirette che limitano le vendite online.

Pertanto, l'articolo 4 del progetto di revisione del VBER non qualifica più la doppia tariffazione come restrizione fondamentale. Di conseguenza, esso consente ai fornitori di fissare prezzi all'ingrosso diversi per le vendite online e le vendite offline da parte dello stesso distributore, nella misura in cui tale pratica può servire a incentivare o a ricompensare un livello adeguato di investimenti e rispecchia i costi sostenuti per ciascun canale di vendita.

Inoltre, nel contesto dei sistemi di distribuzione selettiva, i criteri imposti dai fornitori in relazione alle vendite online non devono più essere complessivamente equivalenti ai criteri imposti ai negozi fisici, dato che i canali sono sostanzialmente diversi.

Le modifiche proposte sono soggette allo stesso principio limitativo delle restrizioni relative alle vendite online in generale. Pertanto, la proposta di revisione del VBER prevede l'esenzione per categoria soltanto per la doppia tariffazione e per la mancanza di equivalenza, a condizione che tali restrizioni non si prefiggano, direttamente o indirettamente, di impedire agli acquirenti o ai loro clienti di utilizzare Internet per vendere i loro beni o servizi online.

## **2. Fornire ai portatori di interessi orientamenti aggiornati per aiutare le imprese a valutare i propri accordi in un contesto imprenditoriale trasformato dalla crescita del commercio elettronico e delle piattaforme online e garantire un'applicazione più armonizzata delle norme relative agli accordi verticali in tutta l'Unione europea**

Uno dei principali obiettivi della revisione è quello di fornire ai portatori di interessi orientamenti aggiornati in materia di restrizioni online e garantire un approccio armonizzato a tali restrizioni in tutta l'UE. A tal fine, i progetti di revisione del VBER e degli orientamenti sulle restrizioni verticali incorporano i principi guida per la valutazione delle restrizioni online tratti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, in particolare dalle cause *Pierre Fabre* e *Coty*<sup>7</sup>, su cui si basa la DG COMP<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Causa C-439/09 *Pierre Fabre Dermo-Cosmetique SAS/Président de l'Autorité de la concurrence* EU:C:2011:649 e causa C-230/16 *Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH* EU:C:2017:941.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), del progetto di revisione del VBER stabilisce una chiara soglia per la valutazione delle restrizioni fondamentali in un contesto trasformato dalla crescita delle vendite online. Conformemente all'articolo 4 del VBER, le restrizioni che, direttamente o indirettamente, isolatamente o in combinazione con altri fattori, hanno per oggetto di impedire agli acquirenti o ai loro clienti di utilizzare efficacemente Internet al fine di vendere i loro beni o servizi online o di impedire loro di utilizzare efficacemente uno o più canali pubblicitari online sono considerate restrizioni delle vendite attive o passive, e quindi restrizioni fondamentali.

La sezione 6.1.2 del progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali fornisce ulteriori indicazioni su tali restrizioni fondamentali, chiarendo quando determinati comportamenti online equivalgono a vendite attive o passive. Ad esempio, se la gestione di un sito web è una forma di vendita passiva, la traduzione di tale sito in una lingua non comunemente utilizzata nel territorio del distributore è una forma di vendita attiva. Essa prevede inoltre che una restrizione dell'uso dei siti Internet di confronto dei prezzi o delle possibilità di inserire segnalazioni e rimandi a pagamento tra i risultati dei motori di ricerca costituisce una restrizione fondamentale ai sensi del VBER, in quanto la possibilità di pubblicizzare consente a un distributore di attirare potenziali clienti sul suo sito Internet, condizione indispensabile per poter vendere online. Per contro, le restrizioni alla pubblicità online che non escludono specifici canali pubblicitari online beneficiano di un'esenzione per categoria, ad esempio se tali restrizioni riguardano i contenuti della pubblicità online o fissano determinate norme di qualità. Tra gli altri aggiornamenti contenuti nel progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali figura l'introduzione di una sezione dedicata alle restrizioni all'uso delle piattaforme online e agli strumenti di confronto dei prezzi (cfr. sezioni 8.2.3 e 8.2.4).

I progetti di revisione del VBER e degli orientamenti sulle restrizioni verticali contengono inoltre norme specifiche e indicazioni in materia di economia delle piattaforme, tenendo conto del fatto che questa parte dell'economia svolge un ruolo sempre più fondamentale nella distribuzione di beni e servizi. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del progetto di revisione del VBER comprende una definizione di fornitore di servizi di intermediazione online che si basa su una definizione simile presente nel regolamento P2B<sup>8</sup>. La definizione chiarisce che, ai sensi del VBER, i fornitori di servizi di intermediazione online si qualificano come fornitori. Le implicazioni di tale chiarimento e dell'applicazione di altre norme ai fornitori di servizi di intermediazione online sono indicate negli orientamenti sulle restrizioni verticali (cfr. sezione 4.3). Le indicazioni pertinenti comprendono anche una spiegazione dei motivi per cui le imprese attive nell'economia delle piattaforme online non possono essere considerate agenti propriamente detti (cfr. sezione 3.2.3). Inoltre, come indicato nel contesto delle modifiche proposte relative all'eccezione riguardante la duplice distribuzione, l'articolo 2, paragrafo 7, del progetto di revisione del VBER stabilisce che i fornitori di servizi di intermediazione online che svolgono una funzione ibrida non beneficiano della zona di sicurezza prevista dal VBER.

---

<sup>8</sup> Cfr. il documento della DG Concorrenza "EU competition rules and marketplace prohibitions: Where do we stand after the Coty judgment?" dell'aprile 2018, disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2018/kdak18001enn.pdf>.

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.

Le modifiche proposte sono coerenti con la proposta di legge sui mercati digitali (*Digital Markets Act*, DMA)<sup>10</sup>. Ciò dipende in particolare al fatto che la DMA riguarda i controllori dell'accesso al mercato digitale (*digital gatekeepers*), che sono imprese che godono di potere di mercato e che pertanto non beneficiano della zona di sicurezza prevista dal VBER.

Nel progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali è confluito anche il documento di lavoro del febbraio 2021 sui distributori che fungono anche da agenti dello stesso fornitore per determinati prodotti<sup>11</sup>.

Inoltre, il progetto di revisione del VBER mira a garantire un'applicazione più armonizzata in tutta l'UE dell'articolo 101 del trattato agli accordi verticali. Tale obiettivo sarà raggiunto incorporando nello stesso VBER alcuni principi guida, come quelli applicabili alle restrizioni delle vendite online, così come norme nuove, ad esempio quelle che riguardano la definizione e la qualifica come fornitori dei fornitori di servizi di intermediazione online. Contemporaneamente, il progetto di revisione degli orientamenti verticali mira a rafforzare, nella massima misura possibile e in conformità con il quadro giuridico in vigore, la capacità delle autorità nazionali garanti della concorrenza di revocare il beneficio del VBER nei singoli casi, fornendo indicazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili (cfr. la sezione 7.1 del progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali).

### **3. Ridurre i costi di conformità a carico delle imprese, semplificando le norme in vigore e razionalizzando gli orientamenti esistenti**

I progetti di revisione del VBER e degli orientamenti sulle restrizioni verticali mirano inoltre a ridurre i costi di conformità a carico delle imprese, soprattutto delle PMI, chiarendo alcune disposizioni ritenute particolarmente complesse e quindi di difficile attuazione.

In particolare, le disposizioni sulle restrizioni relative ai territori e ai clienti di cui all'articolo 4, lettera b), dell'attuale VBER, che i portatori di interessi considerano particolarmente complesse, sono state sostituite da tre serie distinte di disposizioni che chiariscono l'ambito di applicazione del divieto per ciascuno dei principali sistemi di distribuzione, vale a dire la distribuzione esclusiva, la distribuzione selettiva e la distribuzione libera. Inoltre, la sezione 4.6 del progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali fornisce una spiegazione dettagliata delle caratteristiche di ciascun sistema di distribuzione.

Infine, la struttura del progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali è stata semplificata per fornire un quadro di analisi più chiaro per gli accordi verticali. Ad esempio, la nuova struttura concentra le indicazioni relative all'imposizione dei prezzi di vendita, precedentemente distribuite in varie sezioni, in una sezione dedicata (cfr. la sezione 6.1.1 del progetto di revisione degli orientamenti sulle restrizioni verticali).

\*\*\*

---

<sup>10</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), {SEC(2020) 437 final} - {SWD(2020) 363 final} - {SWD(2020) 364 final}.

<sup>11</sup> Disponibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018\\_vber/working\\_paper\\_on\\_dual\\_role\\_agents.pdf](https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/working_paper_on_dual_role_agents.pdf).